

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) n. .../..

recante applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE¹, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di agevolare la preparazione delle notifiche di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notifica il più possibile esaustivo pur prevedendo al tempo stesso meccanismi di notifica semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati possono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti in questione.
- 2) Per garantire la certezza giuridica è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto tali aumenti non dovrebbero alterare l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
- 3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
- 4) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. L'esperienza ha insegnato che è possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella "procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC" esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995.

¹ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

- 5) La parte B della procedura comune di relazioni e notificazioni di cui al considerando 4 non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento e rimane quindi immutata. La parte B riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla notifica delle sovvenzioni a norma dell'articolo 25 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994 adottato il 21 luglio 1995. Ciò significa che la Commissione continuerà a richiedere agli Stati membri le notifiche in una comunicazione indirizzata al comitato 133 quattro mesi prima del termine per la loro presentazione all'OMC (attualmente il 30 giugno ogni due anni). In tale comunicazione la Commissione fa riferimento al precedente documento di notifica trasmesso dagli Stati membri in formato elettronico, cosicché gli Stati membri devono semplicemente aggiornarlo e rinviarlo alla Commissione entro i termini indicati. La Commissione continuerà a notificare all'OMC le informazioni contenute nella parte B con un unico documento redatto per conto di tutti gli Stati membri.
- 6) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine la Commissione può anche richiedere agli Stati membri di fornirle, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti sarà discussa preventivamente con gli Stati membri.
- 7) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
- 8) Disposizioni specifiche si applicano alle notifiche e alle relazioni relative agli aiuti nel settore della pesca, che è quindi escluso dalle disposizioni di notifica e relazione del presente regolamento.
- 9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini² integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Dato il loro carattere procedurale le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima della concessione illegale dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.

² GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- 11) Dato che l'effettivo recupero presuppone che l'impresa beneficiaria continui ad esistere e disponga di una liquidità sufficiente è opportuno fissare il tasso di interesse del recupero indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria o da altre circostanze. È opportuno quindi stabilire un unico tasso di interesse per il recupero di tutti gli aiuti, applicabile a tutte le imprese beneficiarie all'interno di uno Stato membro.
- 12) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso sotto forma di tasso percentuale annuale.
- 13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. È quindi opportuno che il tasso di interesse per il recupero corrisponda a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.
- 14) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generali superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascun Stato membro. Per garantire la certezza giuridica e la parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione da parte della Commissione del tasso di interesse per il recupero applicabile in qualsiasi momento, nonché dei tassi applicati precedentemente.
- 15) In considerazione dell'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima della concessione illegale dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero e il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.
- 16) Il presente regolamento si applica alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, comprese le attività relative alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. I capi II e III non si applicano tuttavia alle attività relative alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato CE.

CAPO II

Notifiche

Articolo 2

Moduli di notifica

Per essere valida una notifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 deve essere effettuata utilizzando il modulo di notifica riportato nell'allegato I. Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari riportate negli allegati all'allegato I.

Articolo 3

Trasmissione della notifica

1. La notifica è sottoscritta da un funzionario competente dello Stato membro in questione che attesta che sono state fornite correttamente tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti richiesti nel modulo di notifica e negli allegati.
2. La notifica è trasmessa alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Essa è indirizzata al Segretario generale della Commissione.

Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista dai regolamenti, linee guida, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notifica è inviata al direttore generale della Direzione generale della Commissione competente. Il Segretario generale e i direttori generali possono nominare punti di contatto per la ricezione delle notifiche.

3. Tutta la corrispondenza successiva è inviata al direttore generale della Direzione generale della Commissione competente o al punto di contatto nominato dal direttore generale.
4. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato membro.

5. Fino al [31 dicembre 2004] la notifica è trasmessa alla Commissione su carta. Nella misura del possibile lo Stato membro invia anche una copia elettronica della notifica. Dal [1° gennaio 2005] l'invio elettronico delle notifiche diventa obbligatorio. Tutta la corrispondenza relativa ad una notifica presentata dopo il [1° gennaio 2005] è inviata per via elettronica.
6. Al più tardi entro il 30 settembre 2004 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notifiche, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni.

Articolo 4

Procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti

1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo poiché queste ultime non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è considerato una modifica ad un aiuto esistente.
2. In deroga all'articolo 2 le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notifica semplificato riportato nell'allegato II:
 - (a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
 - (b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
 - (c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o delle spese ammissibili.

Nella misura del possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati attraverso il modulo di notifica semplificato entro un mese.

3. La notifica semplificata non è ammessa per le modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi dell'articolo 6.

CAPO III

Relazioni annuali

Articolo 5

Forma e contenuto delle relazioni annuali

Gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno di calendario o parte di anno di calendario in cui si applica il regime, sulla base del modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.

Tuttavia le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono compilate sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.

Il primo comma non osta ad obblighi supplementari di trasmissione di relazioni specificatamente stabiliti in decisioni condizionali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, o impegni assunti dallo Stato membro in questione nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti.

Articolo 6

Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali

1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.
2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

Articolo 7

Qualificazione giuridica delle relazioni annuali

La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darne esecuzione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e tale trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegale secondo la procedura stabilita nel capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO IV

Termini

Articolo 8

Calcolo dei termini

1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato CE sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e alle norme specifiche definite nei paragrafi da 2 a 5 del presente regolamento³. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

³ A scopo informativo sono riportate qui di seguito le relative disposizioni del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71. In caso di dubbio si dovrà fare riferimento alla versione ufficiale menzionata nella nota 2.

Articolo 2

1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.

2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.
3. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 l'evento rilevante per il calcolo dei termini di azione per la Commissione è la ricezione della notifica o della successiva corrispondenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

Per quanto riguarda le notifiche trasmesse dopo il [1° gennaio 2005] e la relativa corrispondenza l'evento è la ricezione della notifica o comunicazione elettronica all'indirizzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 l'evento rilevante per il calcolo dei termini di azione per gli Stati membri è la ricezione della notifica o della successiva corrispondenza della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento.
5. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71, dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante per il calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento è la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche ed i sabati.

Articolo 3

1. (...) Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:

(a) (...)

(b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,

(c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,

3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. (...)

CAPO V

Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali

Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuale fissato per ogni anno di calendario. Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.
2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15% dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo.
3. Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme.
4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato di applicazione generale, per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 10

Pubblicazione

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e a scopo informativo su Internet⁴.

Articolo 11

Metodo per il calcolo degli interessi

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per la prima volta per il beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero.

⁴ Indirizzo attuale: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/recovery_rates.html

Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per la prima volta per il beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento si effettua il ricalcolo.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il capo II si applica alle notifiche trasmesse alla Commissione il o successivamente al [data 3 mesi dopo l'adozione].
3. Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal [1° gennaio 2003].
4. Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per la Commissione

[...]

Membro della Commissione